

Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb)¹

del 18 giugno 2004 (Stato 1° aprile 2016)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 ottobre 2003³,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali⁴

Art. 1 Oggetto⁵

La presente legge disciplina la pubblicazione da parte della Cancelleria federale:⁶

- a. delle raccolte del diritto federale (Raccolta ufficiale delle leggi federali, RU e Raccolta sistematica del diritto federale, RS);
- b. del Foglio federale (FF);
- c.⁷ di altri testi connessi con la legislazione.

Art. 1a⁸ Pubblicazione in linea

¹ La pubblicazione secondo la presente legge avviene in modo centralizzato per il tramite di una piattaforma in linea pubblicamente accessibile (piattaforma di pubblicazione).

² ...⁹

RU **2004** 4929

¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3977; FF **2013** 6069).

² RS **101**

³ FF **2003** 6699

⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3977; FF **2013** 6069).

⁵ Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3977; FF **2013** 6069).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3977; FF **2013** 6069).

⁷ Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3977; FF **2013** 6069).

⁸ Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3977; FF **2013** 6069).

⁹ Entra in vigore ulteriormente.

Sezione 2: Raccolta ufficiale delle leggi federali

Art. 2 Atti normativi della Confederazione

Nella RU sono pubblicati:

- a. la Costituzione federale;
- b. le leggi federali;
- c. le ordinanze dell'Assemblea federale;
- d. le ordinanze del Consiglio federale;
- e. gli altri atti che contengono norme di diritto emanati dalle autorità federali o da organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell'Amministrazione federale;
- f. i decreti federali che sottostanno a referendum facoltativo;
- g. i decreti federali concernenti l'approvazione di trattati internazionali;
- h. i decreti federali semplici, se lo decide l'Assemblea federale.

Art. 3 Trattati e risoluzioni internazionali

¹ Nella misura in cui siano vincolanti per la Svizzera, nella RU sono pubblicati:

- a. i trattati e le risoluzioni internazionali che sottostanno a referendum obbligatorio secondo l'articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost. o a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.;
- b. gli altri trattati e risoluzioni internazionali che contengono norme di diritto o che autorizzano ad emanarne.¹⁰

² Il Consiglio federale può decidere di pubblicare nella RU anche trattati e risoluzioni che non contengono norme di diritto.

³ Il Consiglio federale stabilisce le condizioni secondo cui i trattati e le risoluzioni con durata di validità non superiore ai sei mesi nonché quelli di portata limitata non sono pubblicati nella RU.¹¹

Art. 4 Trattati tra Confederazione e Cantoni nonché trattati intercantonali¹²

Nella RU sono pubblicati:

- a. i trattati tra Confederazione e Cantoni che contengono norme di diritto o autorizzano ad emanarne;

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

¹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

- b. altri trattati tra Confederazione e Cantoni, se lo decide il Consiglio federale;
- c.¹³ i trattati intercantionali che la Confederazione ha dichiarato di obbligatorietà generale (art. 48a Cost.).

Art. 5¹⁴ Pubblicazione mediante rimando

¹ I testi di cui agli articoli 2–4 che, per il loro carattere speciale, non si prestino alla pubblicazione nella RU vi sono menzionati soltanto con il titolo e un rimando o l'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti, segnatamente se:

- a. concernono solo una cerchia ristretta di persone;
- b. sono di natura tecnica e si rivolgono solo a specialisti;
- c. devono essere pubblicati in un formato che non si presta alla pubblicazione nella RU; o
- d. una legge federale o un'ordinanza dell'Assemblea federale ne ordina la pubblicazione al di fuori della RU.

² I testi di cui agli articoli 2–4 pubblicati in un altro organo di pubblicazione accessibile gratuitamente in Svizzera sono menzionati nella RU solo con il titolo e un rimando a tale organo oppure con l'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti.

³ Sono applicabili gli articoli 6–10 e 14.

Art. 6¹⁵ Eccezioni all'obbligo di pubblicazione

¹ Non sono pubblicati nella RU gli atti normativi della Confederazione nonché i trattati e le risoluzioni internazionali che devono essere tenuti segreti per salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera oppure in virtù di obblighi internazionali.

² Se i testi di cui al capoverso 1 prevedono obblighi individuali, sono vincolate soltanto le persone alle quali sono rese note le disposizioni corrispondenti.

Art. 7¹⁶ Pubblicazione ordinaria, urgente e straordinaria

¹ I testi di cui agli articoli 2–4 sono pubblicati nella RU almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore.

² I trattati e le risoluzioni di cui agli articoli 3 e 4 la cui data d'entrata in vigore non è ancora nota al momento della loro approvazione sono pubblicati appena ne è resa nota l'entrata in vigore.

¹³ Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3977; FF **2013** 6069).

¹⁴ Nuovo testo, ad eccezione del cpv. I della frase introduttiva, giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3977; FF **2013** 6069).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3977; FF **2013** 6069).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3977; FF **2013** 6069).

³ Un testo è pubblicato eccezionalmente al più tardi il giorno dell'entrata in vigore (pubblicazione urgente) se ciò è indispensabile per assicurarne l'efficacia.

⁴ Se la piattaforma di pubblicazione non è accessibile, i testi sono pubblicati con altri mezzi (pubblicazione straordinaria).

Art. 8 Effetti giuridici della pubblicazione

¹ I testi di cui agli articoli 2–4 creano obblighi giuridicamente vincolanti appena pubblicati secondo le disposizioni della presente sezione.

² Un atto normativo pubblicato nella RU dopo la sua entrata in vigore crea obblighi giuridicamente vincolanti solo dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Rimane salvo l'articolo 7 capoverso 3.

³ Se un atto normativo è pubblicato in via straordinaria, la persona interessata può addurre la prova che non ne ha avuto conoscenza né poteva averne anche usando tutta la diligenza richiesta dalle circostanze.

Art. 9¹⁷

Art. 10 Rettifiche formali

¹ La Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori che modificano il senso e le formulazioni che non corrispondono alla decisione dell'autorità competente:

- a. in atti normativi della Confederazione, fatti salvi quelli dell'Assemblea federale: sotto la propria responsabilità;
- b. in trattati e risoluzioni internazionali: d'intesa con le parti contraenti.¹⁸

² Le rettifiche degli atti normativi dell'Assemblea federale sono rette dall'articolo 58 della legge del 13 dicembre 2002¹⁹ sul Parlamento.

³ D'intesa con la Commissione di redazione dell'Assemblea federale, la Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori sorti in atti normativi dell'Assemblea federale al momento della pubblicazione.²⁰

¹⁷ Abrogato dal n. I della LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3977; FF **2013** 6069).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3977; FF **2013** 6069).

¹⁹ RS **171.10**

²⁰ Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3977; FF **2013** 6069).

Sezione 3: Raccolta sistematica del diritto federale

Art. 11²¹ Contenuto

La RS è un repertorio consolidato, ordinato per materie e costantemente aggiornato:

- a. dei testi pubblicati nella RU, ad eccezione dei decreti federali che non contengono norme di diritto e concernenti l'approvazione di trattati o risoluzioni internazionali; e
- b. delle costituzioni cantionali.

Art. 12 Rettifiche e adeguamenti informali

¹ La Cancelleria federale rettifica in modo informale nella RS gli errori che non modificano il senso del testo.

² La Cancelleria federale adegua in modo informale nella RS le inesattezze concernenti indicazioni quali le designazioni di unità amministrative, i rimandi o le abbreviazioni.

³ Le rettifiche degli atti normativi dell'Assemblea federale sono rette dall'articolo 58 della legge del 13 dicembre 2002²² sul Parlamento.

Sezione 4: Foglio federale

Art. 13

¹ Nel Foglio federale sono pubblicati:

- a. i messaggi e i disegni del Consiglio federale per atti normativi dell'Assemblea federale;
 - b.²³ i rapporti e i progetti delle commissioni dell'Assemblea federale per atti normativi dell'Assemblea federale e i relativi pareri del Consiglio federale;
 - c.²⁴ ...
 - d. i decreti federali concernenti modifiche costituzionali e quelli che approvano i trattati internazionali secondo l'articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost.;
 - e. le leggi federali e i decreti federali che sottostanno a referendum facoltativo;
 - f. i decreti federali semplici che non sono pubblicati nella RU in virtù dell'articolo 2 lettera h;
- fbis.²⁵ le istruzioni del Consiglio federale;

²¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3977; FF **2013** 6069).

²² RS **171.10**

²³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3977; FF **2013** 6069).

²⁴ Abrogata dal n. I della LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3977; FF **2013** 6069).

- g. altri testi che vi devono essere inseriti secondo la legislazione federale.
- ² Nel Foglio federale possono inoltre essere pubblicati:
- a. rapporti, pareri oppure convenzioni del Consiglio federale, delle commissioni dell'Assemblea federale o dei Tribunali della Confederazione la cui pubblicazione non sia prescritta dal capoverso 1;
 - b. decisioni e comunicazioni del Consiglio federale;
 - c. decisioni, istruzioni e comunicazioni dell'Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell'Amministrazione federale.²⁶
- ³ Ove sembri opportuno, la pubblicazione può limitarsi al titolo, corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui il testo può essere ottenuto (art. 5).
- ⁴ Alla rettifica dei testi si applica per analogia l'articolo 10.

Sezione 4a:²⁷ Ulteriori testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione

Art. 13a

- ¹ Sulla piattaforma di pubblicazione sono inoltre pubblicati:
- a.²⁸ ...
 - b.²⁹ i documenti relativi alle procedure di consultazione ai sensi della legge del 18 marzo 2005³⁰ sulla consultazione;
 - c. le versioni previgenti dei testi del diritto federale;
 - d. le traduzioni di pubblicazioni ufficiali, in particolare in romancio e in inglese.
- ² Il Consiglio federale può prevedere che sulla piattaforma di pubblicazione siano pubblicati altri testi connessi con la legislazione.

²⁵ Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3977; FF **2013** 6069).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3977; FF **2013** 6069).

²⁷ Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3977; FF **2013** 6069).

²⁸ Entra in vigore ulteriormente.

²⁹ Nuovo testo giusta il n. III della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU **2015** 3977, **2016** 925; FF **2013** 6069 7619).

³⁰ RS **172.061**

Sezione 5: Disposizioni comuni

Art. 14 Lingue dei testi pubblicati³¹

¹ La pubblicazione è fatta contemporaneamente nelle lingue ufficiali tedesco, francese e italiano. Per gli atti normativi, ciascuna delle tre versioni è vincolante.

² Il Consiglio federale può decidere di non far pubblicare in ognuna delle tre lingue ufficiali o di non far tradurre nelle lingue ufficiali i testi pubblicati solo con il titolo corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti, sempre che:

- a. le disposizioni contenute in tali testi non vincolino direttamente gli interessati; oppure
- b. gli interessati usino tali testi esclusivamente nella lingua originale.

³ La Cancelleria federale può stabilire di pubblicare solo nella lingua ufficiale della regione linguistica interessata le decisioni e le comunicazioni dell'Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato secondo l'articolo 13 capoverso 2, per quanto tali decisioni e comunicazioni siano rilevanti esclusivamente sotto il profilo locale.

⁴ La traduzione dei documenti relativi alle procedure di consultazione è retta dalla legislazione in materia di procedura di consultazione^{32,33}

⁵ La pubblicazione di testi in romancio è retta dall'articolo 11 della legge del 5 ottobre 2007³⁴ sulle lingue.³⁵

⁶ I testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione di particolare importanza o di interesse internazionale possono essere pubblicati in altre lingue, in particolare in inglese.³⁶

Art. 14a³⁷ Atti normativi dell'Assemblea federale

¹ La Cancelleria federale pubblica, nel FF e nella RU, gli atti normativi dell'Assemblea federale nelle tre lingue ufficiali, nella versione definitiva adottata dai due Consigli.

² È abilitata unicamente ad aggiungervi le informazioni relative al termine di referendum, alla scadenza del termine di referendum e all'entrata in vigore, a completare i rinvii alla RU, al FF e alla RS, nonché ad adeguare la presentazione.

³¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3977; FF **2013** 6069).

³² RS **172.061** e **172.061.1**

³³ Introdotto dal n. III della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU **2015** 3977, **2016** 925; FF **2013** 6069 7619).

³⁴ RS **441.1**

³⁵ Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3977; FF **2013** 6069).

³⁶ Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3977; FF **2013** 6069).

³⁷ Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3977; FF **2013** 6069).

Art. 15³⁸ Versione determinante

¹ Per gli atti normativi della Confederazione, per i trattati tra la Confederazione e i Cantoni nonché per i trattati intercantionali (art. 2 e 4) è determinante la versione pubblicata nella RU. Se un testo viene pubblicato mediante rimando, è determinante la versione a cui si rimanda.

² È determinante la versione pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione.

³ La versione determinante dei trattati e delle risoluzioni internazionali è stabilita dalle rispettive disposizioni.

Art. 16³⁹ Versione stampata

¹ I testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione possono essere ottenuti in forma stampata.

² Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni produrre e distribuire in forma stampata edizioni periodiche dei testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione.

³ Definisce la quantità minima di esemplari da produrre in forma stampata dei testi pubblicati nella RU e nel FF, nonché le sedi del loro deposito.

Art. 16a⁴⁰ Sicurezza dei dati

Il Consiglio federale stabilisce le misure necessarie volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione dei testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione nonché il perfetto funzionamento della stessa; a tal fine tiene conto dello stato della tecnica.

Art. 16b⁴¹ Protezione dei dati

¹ Le pubblicazioni secondo la presente legge possono contenere dati personali; possono in particolare contenere anche dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 3 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992⁴² sulla protezione dei dati, sempre che questo sia necessario per una pubblicazione prevista in una legge federale.

² I testi contenenti dati personali degni di particolare protezione non devono rimanere pubblicamente accessibili in linea o contenere più informazioni di quanto sia giustificato dal loro scopo.

³⁸ Abrogato dal n. II 1 dell'all. alla L del 5 ott. 2007 sulle lingue (RU **2009** 6605). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3977; FF **2013** 6069).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3977; FF **2013** 6069).

⁴⁰ Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3977; FF **2013** 6069).

⁴¹ Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3977; FF **2013** 6069).

⁴² RS **235.1**

³ Il Consiglio federale stabilisce le altre misure necessarie per assicurare la protezione dei dati personali degni di particolare protezione nell'ambito della pubblicazione in linea; a tal fine tiene conto dello stato della tecnica.

Art. 17⁴³

Art. 18⁴⁴ Consultazione

Presso la Cancelleria federale e le sedi designate dai Cantoni si possono consultare:

- a. i contenuti della piattaforma di pubblicazione; e
- b. gli atti normativi pubblicati in via straordinaria che non sono ancora stati inseriti nella RU (art. 7 cpv. 4).

Art. 19⁴⁵ Emolumenti

¹ La consultazione della piattaforma di pubblicazione e la consultazione secondo l'articolo 18 sono gratuite.

² Il Consiglio federale determina gli emolumenti per la fornitura dei testi stampati e dei dati elettronici secondo la presente legge.

Art. 19a⁴⁶ Terzi offerenti

Il Consiglio federale può prevedere condizioni particolari per terzi offerenti, in particolare oneri per lo sfruttamento di dati.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 19b⁴⁷ Esecuzione

¹ La Cancelleria federale gestisce la piattaforma di pubblicazione.

² Svolge gli altri compiti previsti dalla presente legge, per quanto la competenza non spetta ad altre unità amministrative.

Art. 20 Diritto previgente: abrogazione

La legge del 21 marzo 1986⁴⁸ sulle pubblicazioni ufficiali è abrogata.

⁴³ Abrogato dal n. I della LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3977; FF **2013** 6069).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3977; FF **2013** 6069).

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3977; FF **2013** 6069).

⁴⁶ Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3977; FF **2013** 6069).

⁴⁷ Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3977; FF **2013** 6069).

Art. 21 Modifica del diritto vigente...⁴⁹**Art. 22** Referendum ed entrata in vigore¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2005⁵⁰

⁴⁸ [RU 1987 600]

⁴⁹ Le mod. possono essere consultate alla RU 2004 4929.

⁵⁰ DCF del 18 giu. 2004.